DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE DEI CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 35

Concessione della liberazione condizionale

La liberazione condizionale e' conceduta con decreto del Ministro da cui dipendeva il militare condannato, al momento del commesso reato. Il giudice di sorveglianza, nel dare esecuzione al decreto ministeriale, ordina che il liberato sia sottoposto a liberta' vigilata.

Versione in vigore dal 1 ottobre 1941, non più in vigore dal 29 luglio 1945 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 9 settembre 1941, n. 1023
Titolo	II — Norme processuali
Capo	I — Disposizioni di attuazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-di-coordinamento-transitorie-e-di-attuazione-dei-codici/art-35-concessione-della-liberazione-condizionale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it